

COMUNE DI VOLLA
Città Metropolitana di Napoli - 7 GIU. 2024

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE**

Atto N. 5

OGGETTO:

Conferimento incarico di collaborazione al Dott. Francesco Casaburi a supporto dell'O.S.L.

Data 07/06/2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 11,00, nella sede Comunale, si è riunita


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. Raffaele BARBATO	PRESIDENTE	PRESENTE	x	ASSENTE	
Dott.ssa Silvana FORNI	COMPONENTE	PRESENTE	x	ASSENTE	
Dott.ssa Silvana MARTELLO	COMPONENTE	PRESENTE	x	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Volla, con delibera consiliare n.56 del 4 ottobre 2023, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 29 dicembre 2023 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;



COMUNE DI VOLLA Città Metropolitana di Napoli

- che in data 17 gennaio 2024 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Raffaele Barbato; dott.ssa Silvana Forni, dott.ssa Silvana Martello;
- che in data 22 gennaio 2024 la Commissione Straordinaria si è regolarmente insediata presso il comune di Volla contestualmente, con deliberazione n. 1 del 22/01/2024 è stato nominato Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Volla nella persona del Dott. Raffaele Barbato;

CONSIDERATO

-che l'art.253 del TUEL, nel prevedere i poteri organizzatori dell'Organo straordinario di liquidazione, consente l'accesso a tutti gli atti dell'ente locale e permette l'utilizzazione del personale e dei mezzi operativi del medesimo, nonché di poter emanare direttive;

-che il predetto articolo prevede al comma 2 che "L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario"


DATO ATTO che:

- la Commissione Straordinaria di liquidazione con nota prot. n. 4060 del 05/02/2024, ha chiesto al Sindaco il supporto di una figura professionale, dotata di specifica competenza in materia economica – finanziaria, per fare fronte alle complesse vicende gravanti sull'ente e direttamente influenti sulla gestione liquidatoria. Istanza, allo stato, non ancora esitata.

- inoltre da una verifica del personale interno – come da nota agli atti prot. n. 4160 del 06.02.2024 è risultato che il Comune di Volla risulta in una situazione di particolare carenza di organico. In particolare il settore economico - finanziario non dispone allo stato, di responsabile nonché di personale da impiegare a tempo pieno a supporto dell'organo straordinario di liquidazione, senza recare pregiudizio all'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

VISTO il terzo comma dell'art. 253 del TUEL che riconosce all'Organo straordinario di liquidazione la possibilità di auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature, le quali, al termine delle attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

RILEVATO che il citato art.4 del D.P.R. 387/1993, al comma 8 ter, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 prevede che "Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo



COMUNE DI VOLLA Città Metropolitana di Napoli

determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione";

ATTESO che la consulenza richiesta è strumentale ai compiti dell'Organo straordinario di liquidazione in quanto finalizzati, non allo svolgimento di attività ordinarie, ma all'approfondimento di specifiche e complesse tematiche ed è, conseguentemente, circoscritto funzionalmente e temporalmente a tali esigenze, soprattutto a carattere finanziario con l'assoluta necessità della suddetta figura professionale;

RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere ad un consulente per:

- l'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune in funzione della individuazione e dell'acquisizione delle entrate che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti, con particolare riguardo alle entrate tributarie;
- l'attività di supporto specialistico in materia contabile concernente la tenuta della contabilità delle poste di competenza dell'OSL, ivi compresi i pagamenti da effettuare sulla contabilità di competenza della stessa OSL.

VALUTATO il curriculum vitae del Dott. Francesco Casaburi, identificato con prot. N. 17538/2024 del 07/06/2024 dal quale si evince l'esperienza e la professionalità posseduta in relazione allo svolgimento dell'attività di consulenza e supporto all'attività di gestione del dissesto finanziario del Comune di Volla e ritenuto lo stesso meritevole di interesse, atteso l'elevato contenuto professionale che ne emerge;

DATO ATTO

- che, per l'espletamento dell'incarico, si prevede di corrispondere al citato professionista, un compenso mensile di € 1.000,00 oltre IVA e ritenute di legge, se dovute, comprensivo delle spese vive. Importo questo calcolato tenendo conto della complessità dell'incarico e del compenso mediamente elargito da altre Osl;


- che è stato predisposto schema di convenzione da stipularsi con il citato professionista, allegato al presente provvedimento della quale ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce i poteri organizzatori dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in particolare acquisire consulenze per motivate esigenze;

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati"; - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto Leg.vo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI VOLLA Città Metropolitana di Napoli

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n.378 e successive modifiche ed integrazioni.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

e che qui si intende integralmente riportato:

1. di affidare l'incarico di collaborazione, a supporto dell'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Volla (NA), per quanto espresso in narrativa, al Dott. Francesco Casaburi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione per mesi 6, rinnovabili qualora quest'organo ne ravvisasse la necessità, mediante successivo atto deliberativo previa acquisizione della dichiarazione di situazioni attuali e potenziali di conflitto d'interesse con l'Ente dissestato, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
2. di stabilire il compenso mensile lordo onnicomprensivo pari a 1.000,00 oltre IVA e ritenute di legge, e rimborso spese di viaggio se dovute, dando atto che lo stesso, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;
3. di approvare lo schema di convenzione (ALL. A), composto da n. 13 articoli, per l'affidamento, con rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che al pagamento del compenso convenuto, si provvederà con separato provvedimento, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione non appena si registrerà la relativa disponibilità;
5. di dare atto che l'incarico ha natura di prestazione autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e segg. del C.C., trattandosi di prestazione di opera di natura intellettuale, senza vincoli di subordinazione;
6. di trasmettere, il presente provvedimento all'interessato, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai revisori dei conti;

La presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D.Lgs n.97/2016, nonché la trasmissione.




COMUNE DI VOLLA
Città Metropolitana di Napoli

Letto approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione


Dott. Raffaele Barbato



Dott.ssa Silvana Forni



Dott.ssa Silvana Martello



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
nominato con decreto d.P.R. del 29.12.2023

CONVENZIONE INERENTE IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
TECNICO-CONTABILE ALLE ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ____ del mese di _____, presso la Casa comunale di Volla, negli appositi locali assegnati alla Commissione straordinaria di liquidazione, si sono costituiti:

- l'Organo straordinario di liquidazione del comune di Volla, in persona del Presidente dott. Raffaele Barbato, competente alla presente convenzione, di seguito denominato committente;
- il dott. Francesco Casaburi, nato a Napoli il 14.02.1972 e residente in Frattamaggiore (NA) alla Via XXXI Maggio, 15, codice fiscale CSBFNC72B14F839X, esercente attività di dottore commercialista, revisore legale dei conti e revisore degli ee.ll., di seguito denominato consulente;

PREMESSO CHE

- è stato adottato da parte della Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Volla l'atto n. ____ in data odierna, con il quale, per i motivi in esso esplicitati, è stato deliberato il conferimento al dott. Francesco Casaburi, sopra generalizzato, di apposito incarico di consulenza e assistenza tecnica, con decorrenza dalla data della firma della convenzione e per 6 mesi, salvo proroga;
- che il consulente con la sottoscrizione della presente convenzione accetta l'incarico anzidetto alle condizioni in essa stabilite;

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – La premessa narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Il committente, come innanzi rappresentato, affida al consulente dott. Francesco Casaburi, innanzi generalizzato, specifico incarico di consulenza in materia economica finanziaria a supporto della Commissione straordinaria di liquidazione nelle attività di gestione del dissesto, senza vincolo di subordinazione e di orario, quale prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2222 c.c. L'incarico afferisce all'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune finalizzata alla individuazione delle entrate da acquisire alla massa attiva da destinare a finanziare il piano di estinzione dei debiti nonché alla analisi delle posizioni della massa passiva connotate da particolare complessità: tra l'altro, l'attività di consulenza supporto si concentrerà a fornire supporto sui versanti delle entrate, sia tributarie sia extra-tributarie, nonché sulla complessa problematica della gestione dei fondi vincolati, sulla corretta applicazione della disciplina fiscale e tributaria nella gestione della massa passiva; inoltre, la consulenza avrà ad oggetto tutte le ulteriori problematiche di carattere economico-finanziario che potranno emergere nella gestione del dissesto finanziario, in ordine alle quali al committente potranno esser richiesti i necessari approfondimenti.

Articolo 3 – Il consulente è tenuto a svolgere il proprio incarico nel rispetto delle vigenti norme di materia, osservando gli indirizzi e le metodologie che saranno formulate dal committente nel corso del rapporto di consulenza. La prestazione professionale potrà esser espletata senza vincolo di orario né di luogo. Il consulente è comunque tenuto a partecipare alle riunioni di lavoro indette dal committente secondo le modalità da questi indicate nonché ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali al ricorrere di specifiche esigenze.

Articolo 4 – Il committente garantirà al consulente l'accesso a tutta la documentazione in suo possesso nonché l'utilizzo delle strutture e delle dotazioni a disposizione dello stesso presso la sede comunale.

Articolo 5 – Il consulente incaricato accetta l'incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità di non versare in cause di incompatibilità ed inconferibilità, né di conflitto di interessi.

Articolo 6 – L'incarico di consulenza ha decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione e avrà durata di sei mesi, salvo proroga;

Articolo 7 – Il compenso spettante per le attività affidate al consulente è fissato nell'importo lordo onnicomprensivo di euro 1.000,00 (mille/00) mensili, oltre iva e accessori di legge nonché rimborso spese di viaggio, con oneri a carico della gestione straordinaria di liquidazione. Il compenso sarà corrisposto con cadenza periodica in rate mensili, previa richiesta del consulente e presentazione di fattura elettronica.

Articolo 8 – Il consulente rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi pretesa diversa da quanto previsto dalla presente convenzione.

Articolo 9 - Il consulente, con la sottoscrizione della convenzione, si ritiene soddisfatto del compenso ed espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Articolo 10 – Resta a carico del consulente l'organizzazione relativa all'espletamento dell'incarico.

Articolo 11 – Ogni inadempienza, anche parziale, delle condizioni convenute, comporterà la risoluzione della convenzione.

Articolo 12 – Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia al Codice civile.


Articolo 13 – La presente convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per la parti dal momento della sua sottoscrizione.

IL CONSULENTE

dott. Francesco Casaburi

IL COMMITTENTE

il Presidente dell'O.S.L.
dott. Raffaele Barbato



COMUNE DI VOLLA
Città Metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile del Primo settore, visti gli atti d'Ufficio,

attesta

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comune di Volla in data 7.6.2024 con il n° 5 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Volla li

- 7 GIU. 2024